

PARTICOLARE TENUITA' E GIUDICE DI PACE

Corte di cassazione, Sezione IV, 19 aprile 2016- 29 settembre 2016 n. 40699; Pres. Bianchi; Rel. Ciampi; Pm (diff.) Fodaroni; Ric. Colangelo.

Reato- Cause di non punibilità- Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto- Applicabilità dell'articolo 131 bis del Cp nei procedimenti di competenza del giudice di pace- Ammissibilità (Cp, articolo 131 bis; decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articolo 34)

La causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131 bis del Cp, introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, in ragione del carattere assolutamente generale dell'istituto, è applicabile anche ai procedimenti davanti al giudice di pace, giacché nessuna indicazione normativa conforta la tesi negativa, ma anzi, tenuto conto delle differenze tra l'istituto previsto dall'articolo 131 bis del Cp e quello previsto, per il procedimento davanti al giudice di pace, dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, sarebbe irrazionale e contrario ai principi generali che la disciplina sulla tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis del Cp, di maggior favore rispetto a quella speciale prevista per il giudice di pace, fosse inapplicabile ai reati di competenza di quest'ultimo giudice.

La sentenza è in contrasto con quello che è il prevalente orientamento della Cassazione, secondo cui, diversamente da quanto qui sostenuto, la causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131 bis del Cp, introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, non è applicabile ai procedimenti davanti al giudice di pace, poiché in questi si applica la disciplina prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, da considerarsi norma speciale, e quindi prevalente, rispetto a quella dettata dal codice penale [di recente, Sezione V, 2 febbraio 2016, Proc. gen. App. Roma in proc. Torella; in precedenza, Sezione feriale, 20 agosto 2015, Morreale ed altro; Sezione IV, 14 luglio 2015, Marzola].

E' quest'ultima tesi che appare la più convincente.

Come è noto, l' articolo 131 bis c.p., introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 2015, come è noto, configura la possibilità di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.

E' istituto che costituisce l'estensione al processo ordinario di quello, tipico del procedimento penale davanti al giudice di pace, della particolare tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità disciplinata dall' articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

Trattasi, peraltro, di istituti diversi, disciplinati in maniera non coincidente. E' una stata scelta consapevole, giacché nella Relazione di accompagnamento si spiega che non sono state accolte le sollecitazioni in tal senso della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul rilievo che l'invocata attività di coordinamento sarebbe stata estranea alle indicazioni della legge delega. In questa prospettiva, esattamente il citato orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, esclude che possa applicarsi, davanti al giudice di pace, l'istituto di cui all'articolo 131 bis del Cp, espressamente previsto solo nell'ambito del procedimento ordinario.

Piuttosto vale osservare che, per converso, l'irrilevanza del fatto ex articolo 34 potrebbe dover essere applicata anche dal giudice ordinario, giacché tale disposizione si applica non solo davanti al giudice di pace, ma anche davanti al giudice diverso da quello di pace nei casi di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 274 del 2000 [cfr. Sezione IV, 1° marzo 2006, Crosio].

Giuseppe Amato